



Decreto Dirigenziale n. 45 del 28/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 6 - Politica del farmaco e dispositivi

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI BELLIZZI (SA) - TERZA SEDE FARMACEUTICA - RICONOSCIMENTO TITOLARITA' AL COMUNE DI BELLIZZI EX ART. 9 E 10, L. N.475/68 E ART. 10, L. N. 362/91 E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA CON AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA' "BELLIZZI FARM SALUTE PUBBLICA S.R.L."

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- I. che il Comune di Bellizzi (SA), in sede di revisione della pianta organica, ebbe a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 361/91 sulla base degli ultimi dati demografici (12.932 unità), presupposto necessario per richiedere l'istituzione di un'altra sede farmaceutica;
- II. che il Comune di Bellizzi, con delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell'1.7.2000, chiedeva l'istituzione della terza sede farmaceutica;
- III. che la G.R.C., con deliberazione n. 7257 del 27.12.2001, esternata con D.P.G.R.C. n.167 del 27.02.2002 di revisione della pianta organica, pubblicato sul B.U.R.C. n.16 del 18 marzo 2002, riconosceva, ex art. 1 della legge n.362/91, l'istituzione della terza sede farmaceutica nel territorio del Comune di Bellizzi;
- IV. che il Comune di Bellizzi, con deliberazione della G.M. n.159 del 26.09.2002, in applicazione dell'art. 6 della legge n.362/91, chiedeva l'istituzione del dispensario farmaceutico ordinario in località "Bivio Pratole";
- V. che la G.R.C., con Decreto Dirigenziale n.1116/SAN/STAP.SA del 02.12.2002, istituiva ed autorizzava l'apertura del dispensario farmaceutico ordinario in località "Bivio Pratole" del Comune di Bellizzi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n.362/91, con gestione in favore del dott. Pellegrino Giuseppe, titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Bellizzi;
- VI. che la G.R.C., con Decreto Dirigenziale n.173/SAN/STAP del 20/07/2004, di revisione della pianta organica delle farmacie della Provincia di Salerno, per l'anno 2002, riconfermava ed autorizzava l'istituzione della terza sede farmaceutica;
- VII. che la G.R.C., con nota prot. n.1938 del 30.04.2002, del Settore Farmaceutico di Napoli, ricordava all'amministrazione comunale di Bellizzi che avrebbe potuto esercitare il diritto di prelazione della istituita terza sede farmaceutica;
- VIII. che il Comune di Bellizzi, con nota prot. n.4490 del 15 marzo 2004, esprimeva la volontà di esercitare il diritto di prelazione e con deliberazioni del Consiglio Comunale n.10 del 30 marzo 2005; n.19 del 09.06.2005; n.36 del 27.09.2005 esercitava il diritto di prelazione e con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 del 12.04.2006 approvava gli indirizzi per la gestione del servizio pubblico locale mediante il modulo gestionale della società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- IX. che con D.D. n. 76 del 12.07.2010, la GRC – A.G.C. Assistenza Sanitaria, decretava la decadenza dal diritto di prelazione e contestuale soppressione della sede stessa, in applicazione dell'art. 1, comma 8 della L.R. n.2 del 01.01.2010, in quanto, alla data di entrata in vigore della legge, la farmacia risultava non aperta;
- X. che con D.D. n.117 del 20.10.2010, pubblicato sul burc n. 70 del 25.10.2010, veniva restituita al Comune di Bellizzi la terza sede farmaceutica e contestualmente offerta in prelazione, e il Comune stesso, con deliberazione di C.C.n. 54 del 29.11.2010, esercitava il diritto di prelazione riservandosi di stabilire la forma di gestione;
- XI. che con delibera di C.C. n. 28 del 28.06.2011, il Comune di Bellizzi optava per il modello gestorio di cui all'art. 10 della legge n. 362/91, comma 1, lett. D);
- XII. che la Regione Campania, con nota prot. n.0567555 del 20 luglio 2011, riteneva non applicabile la lett. D) di cui all'art. 9 della legge n. 475/68, invitando il Comune ad uniformare la scelta gestoria alla normativa vigente;
- XIII. che il Comune di Bellizzi proponeva ricorso al T.A.R. Campania, Sez. di Salerno, il quale, con sentenza n.1729 del 27.10.2011, annullava il provvedimento della Regione Campania prot. n.0567555 del 20 luglio 2011;
- XIV. che la Regione Campania impugnava innanzi il Consiglio di Stato la sentenza del T.A.R. di Salerno e il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5389 del 31.10.2014, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respingeva;
- XV. che il Comune di Bellizzi adottava la delibera consiliare n. 6 del 04/03/2013 disponendo di approvare il protocollo di intesa firmato dai sindaci dei Comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano e Montecorvino Rovella in data 16.04.2012 e di scegliere quale modello gestorio la società di capitali;

- XVI. che l'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ha introdotto la possibilità di costituire apposite società di capitali senza il vincolo della proprietà maggioritaria del comune;
- XVII. che, infatti, il giudice amministrativo ha altresì chiarito che la gestione di una farmacia comunale può avvenire attraverso una società di capitali anche con prevalente capitale privato e senza predeterminazione legale dei soci (dunque anche senza farmacisti prestanti servizio presso la farmacia del comune, laddove ve ne fossero) (Corte Costituzionale, 24.07.2004 n. 275; Consiglio di Stato, sezione III, 9.7.2013, n.3647; Consiglio di Stato sezione V, 8.5.2007, n.2110; TAR Campania Salerno 7.7.2005; TAR Campania Napoli sezione V, 28.12.2009 n. 9587;
- XVIII. che, per effetto del combinato disposto degli artt. 9, comma 6, del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135, e del comma 32 dell'art.14 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito in legge 31.7.2010, n. 122 e della prevalente interpretazione delle medesime norme da parte della Corte dei Conti non appariva consentito ad un comune, in particolar modo ad un ente di dimensione ridotte, avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, procedere alla costituzione di una nuova società a capitale pubblico o pubblico privato;
- XIX. che tale preclusione poteva essere superata con un accordo tra più comuni la cui somma demografica fosse superiore a 30.000 abitanti;
- XX. che per tale motivo in data 16.04.2012 fu sottoscritto un protocollo di intesa tra i sindaci dei comuni di Montecorvino Pugliano, Bellizzi e Montecorvino Rovella, avente ad oggetto la gestione associata attraverso lo strumento societario delle rispettive farmacie comunali;
- XXI. che, in esito a questo protocollo, con rispettive deliberazioni consiliari n. 15 del 20.04.2012, n.37 del 31.12.2012 e n. 6 del 04.03.2013, i comuni suddetti, tutti titolari di una sede farmaceutica espressero la volontà di gestire le rispettive farmacie comunali mediante società di capitale a maggioranza privata, giusta art. 9, comma 1, lettera d) della legge n. 475/68 così come modificata dall'art. 10 della legge 362/91;
- XXII. che il suddetto impedimento normativo è stato superato per effetto del combinato disposto del comma 561 (che ha abrogato il comma 32 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e del comma 562 che ha abrogato i commi da 1 a 7 dell'art. 9 del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge stabilità 2014;

CONSIDERATO

- che il comune di Bellizzi può oggi procedere autonomamente alla costituzione di una società di capitale per la gestione della propria farmacia comunale;
- che per le suesposte ragioni sono venuti meno i motivi di opportunità in base ai quali il C.C. Di Bellizzi ha approvato il protocollo di intesa del 16.04.2012 sottoscritto dai sindaci di Montecorvino Pugliano, di Bellizzi e di Montecorvino Rovella per la gestione associata delle proprie farmacie comunali;
- che la Regione Campania con nota prot. n. 0704397 del 14.10.2013 ha intimato e messo in mora il comune di Bellizzi per la rapida conclusione del procedimento inerente l'esercizio del diritto di prelazione;
- che il Comune di Bellizzi con delibera di C.C. n. 4 del 26 febbraio 2014 ha revocato, in autotutela, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), i punti nn. 2, 3 e 4 della deliberazione consiliare n. 6 del 4 marzo 2013 e di costituire una società di capitale di cui all'art.10, lettera d) della legge n. 362/91 con una partecipazione di capitale privato non inferiore al 90% delle quote, di dare mandato alla G.M. per l'attivazione delle procedure amministrative e dei singoli atti necessari;

RICHIAMATA

la nota della Regione Campania prot. n.0196412 del 23.03.2015, con la quale è stato riconosciuto il diritto a costituire una società pubblico-privato per la gestione della terza sede della farmacia comunale, giusta sentenza del Consiglio di Stato n.5389 del 31.10.2014, ivi dettando i tempi e le modalità per l'esercizio del menzionato diritto;

VISTI

- la deliberazione del Consiglio comunale di Bellizzi del 30.03.2005 n. 10 ad oggetto: "costituzione società mista per il servizio pubblico di gestione della farmacia comunale. Indirizzi" con la quale

- ha deliberato di approvare la costituzione di una società di capitali mista per il servizio pubblico locale di gestione della farmacia comunale;
- la deliberazione del consiglio comunale di Bellizzi del 09.06.2005, n. 36, ad oggetto: “società mista per il servizio pubblico di gestione della farmacia comunale. Provvedimenti”, con la quale ha deliberato di approvare la costituzione di una s.r.l., lo schema di statuto, la prevalenza di capitale privato, gli elementi essenziali del contratto di servizio, rimandando ai successivi atti degli organi e dei soggetti competenti la formalizzazione dell'affidamento del servizio;
 - la deliberazione del consiglio comunale di Bellizzi del 27.09.2005, n. 36, ad oggetto: “società mista per il servizio pubblico di gestione della farmacia comunale – riapprovazione atti” con la quale ha definito nel 35% la quota di capitale pubblico della società mista, il contratto di servizio rideterminato, la denominazione sociale;
 - la deliberazione del consiglio comunale di Bellizzi del 29.11.2010 n. 54 ad oggetto: “esercizio del diritto di prelazione ex art. 10, comma III legge n. 475/68 con la quale, occorrendo determinarsi in seguito dapprima all'avvio del procedimento di decadenza del diritto di prelazione e poi alla conferma della sede farmaceutica, ha deliberato di esercitare ai sensi dell'art. 10 della legge n. 362/91 il diritto di prelazione sulla sede farmaceutica n. 3;
 - la deliberazione del consiglio comunale di Bellizzi del 28.06.2011, n. 28, ad oggetto: costituzione società mista per il servizio pubblico di gestione della farmacia comunale – revoca delibere di consiglio comunale n. 10/2005; 19/2005 e 36/2005 – approvazione business plan e statuto societario con la quale è stata approvata la costituzione di una società di capitali mista per il servizio pubblico locale di gestione della farmacia comunale la cui sede è stata riassegnata con decreto del P.G.R. n. 117 del 20.10.2010; l'utilizzo della s.r.l. con quota pubblica minoritaria al 10%; lo studio di fattibilità e, contestualmente ha revocato le precedenti delibere consiliari n. 10 del 30.3.2005, n. 19 del 9.6.2005 e n. 36 del 27.9.2005;

CONSIDERATO

- che la Giunta comunale del Comune di Bellizzi con deliberazione n. 57 del 14.4.2015 ha deliberato:
- a. di porre in essere ogni atto finalizzato all'attivazione della terza farmacia comunale, da attuarsi, dopo verifica di quanto in appresso da redigersi mediante: 1) l'affidamento alla cooperazione e rinascita s.r.l. dell'intero progetto volto a costituire una società a responsabilità limitata con una quota da destinare ad un soggetto privato nella misura del 49% che dovrà farsi carico anche degli iniziali investimenti di start-up e di prima fornitura; 2) la concessione per anni 25 della gestione del servizio terza farmacia comunale; 3) la messa a disposizione per la sede della farmacia dietro il corrispettivo del canone locativo di immobile comunale;
 - b. di affidare alla Cooperazione & Rinascita s.r.l., società in house partecipata al 100% dall'Ente, l'incarico di redigere ogni atto utile e necessario (Relazione ai sensi art. 34 comma 20, l.221/2012, Piano Industriale, Bozza di Atto Costitutivo e Statuto, Bozza del Contratto di Servizio, Bozza del Bando e del Disciplinare di Gara), entro il termine di giorni trenta, con gli eventuali costi a carico del successivo aggiudicatario;
 - c. di riservarsi l'adozione degli atti consequenziali, nelle modalità e nelle forme di legge e regolamenti, in seguito all'acquisizione dei predetti elaborati;

DATO ATTO

che la “**Cooperazione & Rinascita s.r.l.**”, in data 09.06.2015, ha trasmesso all'Ente prot. n.9060 del 9.6.2015, gli elaborati di cui all'incarico di affidamento della delibera di giunta n. 57 del 14.04.2015;

CONSIDERATO che, dalla disamina dei suddetti elaborati redatti, è rilevabile quanto segue:

l'art. 34, comma 20 DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012 prevede quanto segue: “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”.

La gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio pubblico locale a rilevanza economica (così la Deliberazione n. 489 del 26.9.2011 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia cfr. sez. Marche, parere n. 57/2013, sez. Lombardia 195/2009, 196/2009 e 532/2012, l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica tende a massimizzare gli effetti economici (parere Corte dei Conti sezione Marche n. 25/2014 e l'ipotesi della società mista pubblico-privata risulta perfettamente in linea con il futuro delle società a partecipazione pubblica delineato nel programma elaborato dal Commissario per la spending review, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art.23 della legge 89/2014; le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Bellizzi e per quelli dei paesi limitrofi. Allo stato attuale l'unica normativa direttamente riferibile alle modalità di gestione delle farmacie comunali, contemplata all'art. 9 della citata legge n. 475/68, come modificato dall'art. 10 della legge n.362/91, e sue modifiche e integrazioni a) in economia, b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune ed i farmacisti che al momento della costituzione della società prestino servizio presso le farmacie di cui il comune abbia la titolarità, non ha carattere tassativo, atteso che la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 489 del 26 settembre 2011 ravvisa che “ la previsione di uno schema societario non rientrante nel novero delle modalità di resa del servizio elencate nella legge “Mariotti” non può che essere irrilevante ai fini della validità dello strumento giuridico prescelto dalla pubblica amministrazione per seguire i propri fini e che, pertanto, alle suddette tipologie di gestione si devono aggiungere quelle che pur non essendo previste dalla normativa del settore risultano comunque coerenti e conformate all'evoluzione degli strumenti giuridici entrati ormai a pieno titolo nel patrimonio comune dell'ordinamento interno, mediante la trasformazione permanente di istituti giuridici e di interessi individuali e collettivi rappresentata dal diritto dell'Unione Europea. Le predette modalità di gestione di cui all'art. 9 della legge n. 475/68, come modificato dall'art. 10 della legge n.362/91 e sue modifiche e integrazioni non sono compatibili per la gestione del servizio farmaceutico del comune di Bellizzi in quanto contrastanti con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica: le prime tre ipotesi andrebbero infatti ad incidere sui limiti di spesa del personale, ad oggi inderogabili. In particolare, la gestione diretta del servizio farmaceutico per il comune già alle prese con organico di personale in servizio fortemente sotto dotato e privo delle necessarie figure professionali comporterebbe necessariamente l'assunzione di numerose unità di personale con specifiche mansioni, con conseguente notevole aumento del costo del personale non compatibile con i rigidi vincoli esistenti in materia.

CONSIDERATO

- che in base al citato parere della Corte dei Conti, l'affidamento in concessione ex art. 30 del D.lgs.12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. della gestione della farmacia comunale a società con partecipazione di soggetti privati, individuati con forme di evidenza pubblica, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria;
- che la deliberazione n. 15 del 23.04.2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, concludendo in merito a procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico afferma che un approccio interpretativo comunitariamente orientato renda preferibile la soluzione secondo cui i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del codice dei contratti;
- che l'istituto della concessione assume tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria demandando al privato il rischio della gestione e il relativo accollo e rivolgendo il servizio alla totalità degli utenti, pur rimanendo, la titolarità delle sedi farmaceutiche in capo al comune;
- che è possibile procedere alla presente scelta selettiva impostando allo scopo apposita procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, relativa all'individuazione del socio privato, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di parità di trattamento, talchè essa: 1) risulta conforme al disposto

dell'art. 3 comma 29 della legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) che fa riferimento espresso alla cessione delle partecipazioni a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, tenendo conto che tale principio si è evoluto nel tempo e l'evidenza pubblica implica il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo; 2) si connota quale fase indefettibile volta all'individuazione partecipativa secondo meccanismi concorrenziali e risulta con forme all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che testualmente prevede che nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la gestione di un servizio pubblico, la scelta del socio privato avviene con procedura di evidenza pubblica;

RILEVATO:

- che il comune di Bellizzi dispone di un soggetto in house, la “**Cooperazione & Rinascita s.r.l.**” partecipata totalitaria in house dell'Ente Comune;
- che in tale ambito l'affidamento a detta società del servizio di gestione della farmacia comunale da attuarsi mediante la costituzione da parte di quest'ultima di una s.r.l. a maggioranza pubblica con una quota privata del 49% da destinarsi a soggetto privato avente i requisiti di legge, rappresenta ipotesi consentita della legge;

VISTI

- la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 18 giugno 2015 avente ad oggetto servizio gestorio III farmacia comunale, affidamento in house del servizio con la quale è stato affidato alla “Cooperazione e rinascita s.r.l.” l'intero progetto di costituire una società a responsabilità limitata con una quota da destinare ad un soggetto privato nella misura del 49% che dovrà farsi carico anche degli iniziali investimenti di start up e di prima fornitura; di concedere alla società per anni 25 la gestione in house del servizio III farmacia comunale; di approvare gli allegati documenti: a) relazione ex art. 34 comma 20, del D.L. 179/2012 convertito in legge 221/2012; b) relazione economica e finanziaria; c) la bozza di statuto; d) il bando di gara.
- la determinazione del responsabile del servizio affari generali del comune di Bellizzi, dott.ssa Annalisa Consoli n. 810 r.g. Del 16.9.2015 con la quale viene affidato alla “Cooperazione & Rinascita s.r.l.” l'intero progetto di costituzione di una società a responsabilità limitata con un quota da destinare ad un soggetto privato nella misura del 49%; di concedere alla società suddetta per anni 25 la gestione del servizio della terza sede della farmacia comunale in base a quanto approvato dal consiglio comunale con delibera n. 34 del 18.6.2015;
- la determina dell'Amministratore Unico della “Cooperazione e rinascita s.r.l, n.1/2016 del 16.2.2016” con cui la società pubblica concedente ha approvato gli atti di gara (bando – disciplinare – schema di convenzione);
- il provvedimento del 29.07.2016 con il quale la “Cooperazione e rinascita s.r.l, ha determinato l'aggiudica definitiva a favore della “Together Pharma srl”, iscritta nel registro delle imprese C.C.I.A.A. DI Salerno c.f. 05490260659 – R.E.A. SA – 449908;
- la costituzione in data 7.10.2016, per atto notaio Capobianco di Salerno, rep. n.25271, racc. n.10326, della “Bellizzi Farm Salute Pubblica s.r.l.”a maggioranza pubblica (51%) tra la società “Cooperazione e rinascita s.r.l,” società in house del Comune di Bellizzi e l'aggiudicatario privato “Together Pharma srl”;
- la deliberazione nr. 61 del 14.11.2016, con cui il Consiglio Comunale ha preso atto dello stato del procedimento;
- la sottoscrizione in data 15.11.2016 della convenzione regolante l'attuazione dei servizi farmaceutici con autentica del notaio Capobianco di Salerno, tra la società “Cooperazione e rinascita s.r.l,” e la “Bellizzi Farm Salute Pubblica s.r.l. e, ancora;
- l'affidamento in pari data 15.11.2016, come riportato tra l'altro nella convenzione sub VII all'art. 2, comma 1, in custodia alla summenzionata società dei locali di proprietà comunale da adibirsi per l'attività di erogazione dei servizi farmaceutici in Bellizzi, alla Via Papa Pio XI – Bivio Pratole;
- la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 28 ottobre 2016 con la quale è stato dato mandato al responsabile dell'Area affari generali di provvedere alla consegna dei locali di Via Papa Pio XI-Bivio Pratole da adibirsi a sede della costituenda farmacia comunale, alla società “Bellizzi Farm Salute Pubblica s.r.l.” con allegata planimetria; alla sottoscrizione della convenzione con la società surrichiamata e di dare mandato al sindaco per l'inoltro alla Regione Campania dell'istanza necessaria per l'avvio della costituenda terza sede comunale;

VISTA l'istanza del Sindaco del Comune di Bellizzi, prot. n. 22596 del 05 dicembre 2016, acquisita al protocollo al n. 0808376 del 13.12.2016, con la quale chiede che venga preso atto dell'esercizio del diritto di prelazione e autorizzata l'apertura della farmacia, terza sede del Comune di Bellizzi, con allegata la documentazione di rito;

- la nota del Dipartimento della salute – Politica del farmaco e Dispositivi, prot. n.0308312 del 28.04.2017, indirizzata al Sindaco del Comune di Bellizzi, con la quale si sollecita l'invio della documentazione mancante e, nella fattispecie, il certificato urbanistico e planimetria dei locali di proprietà comunale, ubicati in via Papa Pio XI – Bivio Pratole;

- la nota del Comune di Bellizzi, prot. n.9373 del 03.05.2017, acquisita al protocollo al n.0321950 del 05.05.2017, con la quale viene trasmessa – ad integrazione – la documentazione mancante;

DATO ATTO

che agli atti è depositata - allegata alla suddetta istanza – la seguente documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa vigente, parte dei quali autodichiarati ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, con la quale la dott.ssa Lambiase Lidia, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48 e 76 del DPR 28.12.2000, n.445) dichiara di essere cittadina italiana, di godere dei diritti civili, di non aver riportato condanne penali e che a proprio carico non vi sono procedimenti penali in corso, di essere in possesso di laurea in farmacia conseguita presso l'università agli Studi di Salerno in data 20 dicembre 2006 e di aver conseguito l'abilitazione nella stessa università in data 9.7.2007, di essere iscritta all'Albo dei farmacisti della Provincia di Salerno al n. 2549 dal 09.07.2007, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 892/84 per pratica professionale presso la farmacia Sant'Anna di Bellizzi, di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 12 e 13 della legge n.475/68 ed agli artt. 7 e 8 della legge n.362/91, la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 al D.lgs n. 490/94, nei confronti di se stesso e dei propri conviventi;
- b) visura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno della società "Bellizzi Farm Salute Pubblica srl", C.F. P.IVA 05536280653 . R.E.A. SA – 453774 – PEC: bellizzifarmsrl@legalmail.it;
- c) planimetria dei locali;
- d) certificato di destinazione d'uso rilasciato dal Comune di Bellizzi in data 2 febbraio 2017, con il quale viene attestato che i locali alla via Papa Pio XI, nn.169 – 171, distinti catastalmente al foglio 1, part. 61 – sub 25 – 26, hanno la destinazione d'uso: negozi e botteghe (categoria catastale C1)
- e) C.I.L.A. del geom. Giuseppe Abate del 06 febbraio 2017, con la quale assevera che l'intervento descritto negli elaborati progettuali è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio;
- f) planimetria dei locali;

CONSIDERATO

che tale documentazione risulta idonea ed esaustiva per il rilascio del richiesto provvedimento della presa d'atto dell'esercizio del diritto di prelazione e autorizzazione all'apertura della farmacia, terza sede farmaceutica del Comune di Bellizzi;

RITENUTO

di dover prendere atto dell'esercizio del diritto di prelazione esercitato dal Comune di Bellizzi sulla terza sede farmaceutica e di autorizzare l'apertura della farmacia;

VISTO per quanto applicabile il R.D. n. 1706 del 30.09.1938;

VISTA la L. 02.04.1968, n.475;

VISTO, per quanto applicabile, il DPR 21.08.1971, n.1275;

VISTO l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania;

VISTA la L.R. 14.05.1975 n. 29;
VISTA la L.R. 05.06.1975, n.61;
VISTA la L.R. 08.03.1985, n.13;
VISTA la L.R. 07.12.1993, n.44;
VISTA la legge 22.12.1984, n.892;
VISTA la legge 08.11.1991, n.362;
VISTA la legge 04.08.2006, n.248;
VISTO l'art. 16 L.R.n.1 del 19.01.2007;
VISTA la legge n.27 del 24.03.2012;
VISTO il vigente Regolamento n.12/2011 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R.C: n. 488 del 31.10.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.G.R.C. n. 248 del 13.12.2016 – conferimento incarico dirigenziale UOD politica del Farmaco e Dispositivi;
Premesso che la fattispecie non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n.33/2013;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario responsabile del procedimento, avvocato **Luciano Farro** nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. Politica del Farmaci e Dispositivi;

DECRETA

- 1) di riconoscere**, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, n.54 del 29 novembre 2010, ed in applicazione degli artt. 9 e 10 della legge n.475/68 e art. 10 della legge n.362/91, giusta sentenza del T.A.R. Campania, Sez. di Salerno, n.1729 del 27.10.2011, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5389 del 31.10.2014, al Comune di Bellizzi (SA) la titolarità della terza sede farmaceutica, con annessa azienda commerciale e con esercizio in via Papa XI nn.169 -171 avente il seguente ambito territoriale: Via Colombo, lato destro; Via Roma, lato destro; Via Pio XI; Via Mazzini; Via Cairoli; Via Grazioli, tutte l'incrocio Via Colombo; Via Magellano, Via Settembrini, Via Vespucci; Via Genovesi; Via Croce, Via Gentile; Via Gianturco; Via Fortunato; Via Sereni; Via Pepe; Via Don Domenichini; Via Don Gnocchi; Via Silvati; Via Gatto; Via Moscato; Via Morelli, località Olmo, loc. Rapaciceri, loc. Cambiamento, Case Sparse dalla sponda destra torrente Lama al torrente Voltaladri;
- 2) di autorizzare** la società **Bellizzi Farm Salute Pubblica s.r.l.**, C.F. P.IVA 05536280653 . R.E.A. SA – 453774 – PEC: bellizzifarmsrl@legalmail.it; a gestire la farmacia, giusta atti in premessa richiamati e sotto la direzione tecnico-responsabile della d.ssa **Lambiase Lidia**, nata a Polla (SA) il 14.01.1982, C.F. LMB LDI 82A54 G793N;
- 3) di revocare** il Decreto Dirigenziale della G.R.C. n.1116/SAN/STAP.SA del 02.12.2002, con il quale fu istituito il dispensario farmaceutico ordinario e autorizzata l'apertura in località "Bivio Pratole" del Comune di Bellizzi, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n.362/91, con gestione in favore del dott. Pellegrino Giuseppe, titolare della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Bellizzi, ordinandone la chiusura contestualmente all'apertura della farmacia;
- 4) di incaricare** il responsabile del procedimento degli adempimenti consequenziali, ivi compresa l'ispezione ai sensi dell'art. 111 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. n.1265/34;
- 5) di trasmettere** copia del presente provvedimento: al Sindaco del Comune di Polla (SA) ed all'A.S.L. di Salerno per quanto di competenza; all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno per conoscenza; al dott. Pellegrino Giuseppe, al B.U.R.C. per la pubblicazione ai sensi della L.R. 05.06.1975 n.61.

Dott. Ugo Trama